

**OGGETTO: Direttive e linee di indirizzo dei Sistemi Turistici Locali previsti dalla legge 29 marzo 2001 n.135.**

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio,  
PREMESSO

- che l'Assessorato Regionale del Turismo il 10 Agosto 2002 ha sottoscritto, a Nuoro, l'"Accordo per lo Sviluppo del Turismo" con le associazioni di categoria dell'industria alberghiera per "porre in atto un deciso salto di qualità in termini di sistema, al fine di :

- a) strutturare un sistema a rete, nel quale città, paesi e territori siano risorse, con i loro patrimoni ambientali, culturali, economici e sociali;
- b) di rafforzare la qualità ambientale quale condizione imprescindibile per una nuova fase di sviluppo;
- c) di generare più ricchezza, attraverso il miglior utilizzo di tutte le risorse e occasioni sia esogene che endogene, in termini di capacità progettuale, in termini finanziari, nel quadro di uno sviluppo stabile e sostenibile";

- che, in coerenza con il suddetto Accordo, l'Assessorato al Turismo intende promuovere le condizioni per una strategia di sviluppo complessiva della risorsa Turismo, attraverso la creazione di un sistema integrato dei diversi settori che consenta di raggiungere i seguenti obiettivi strategici:

- 1) creare nuove opportunità di sviluppo e occupazione;
- 2) fare della Sardegna il "Parco Residenziale d'Europa", valorizzando e rendendo fruibili le eccellenze della regione, quali il suo patrimonio paesistico, ambientale, culturale, climatico;
- 3) raggiungere in dieci anni la soglia di 20 milioni di presenze alberghiere annue qualitativamente elevate;
- 4) contrastare il fenomeno della stagionalità, puntando ad ottenere un flusso turistico distribuito nell'arco di non meno di 10 mesi;
- 5) mantenere la salvaguardia assoluta dell'ambiente.

PRESO ATTO del disposto dall'articolo 5, della legge 29 marzo 2001, n. 135 "Riforma della legislazione nazionale del Turismo", disciplina l'istituzione dei Sistemi Turistici Locali,



## *Regione Autonoma della Sardegna*

individuando competenze ed incentivi che costituiscono lo strumento per il più agevole e razionale raggiungimento degli obiettivi sopra elencati;

PRESO ATTO che il citato articolo recita: "Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.

Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati.

... Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, le regioni, nei limiti delle risorse rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 6 della presente legge, definiscono le modalità e la misura del finanziamento dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali, predisposti da soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, che perseguono, in particolare, le seguenti finalità:

- a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;
- b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi;
- c) sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione degli standard dei servizi al turista, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a);
- d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorità per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica e di qualità, e di club di prodotto, nonché alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale;
- e) promuovere il marketing telematico dei progetti turistici tipici, per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero".



## *Regione Autonoma della Sardegna*

PRESO ATTO che L'art. 5 della L. 135/2001, dunque, assegna alle regioni la facoltà di "riconoscere" i sistemi turistici locali.

VISTO il disposto dell'art. 5, comma 5°, della L.135/2001 che prevede "Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, nell'ambito delle disponibilità assegnate dalla legge finanziaria al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvede agli interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per la gestione dell'intervento del Fondo unico per gli incentivi alle imprese";

VISTO il disposto dell'art. 5, comma 6°, della L.135/2001 che recita: "Possono essere destinate ulteriori provvidenze ed agevolazioni allo sviluppo dei sistemi turistici locali, con particolare riferimento a quelli di cui fanno parte i comuni caratterizzati da un afflusso di turisti tale da alterare, in un periodo dell'anno non inferiore a tre mesi, il parametro dei residenti.

La nuova definizione viene estesa anche ad ambiti omogenei caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche e non più limitata ai soli contesti turisticamente affermati e con presenza diffusa di imprese turistiche";

VISTO l'art. 57 dello Statuto della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTO la Deliberazione della Giunta Regionale n.21/18 del 16 Luglio 2003, con la quale sono state approvate le "Direttive e linee di indirizzo dei Sistemi Turistici Locali previsti dalla legge 29 marzo 2001 n.135";

PROPONE, per i motivi in premessa indicati e per le finalità di cui all'articolo 5 della legge 29 Marzo 2001, n. 135, di approvare le modifiche alle "Direttive e linee di indirizzo dei Sistemi Turistici Locali previsti dalla legge 29 marzo 2001 n.135", di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.21/18 del 16 Luglio 2003. Il testo definitivo così modificato si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante.



*Regione Autonoma della Sardegna*

La Giunta Regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, udito il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, espresso nel corso della seduta ed acquisito il parere di legittimità del Direttore Generale dell'Assessorato,

**DELIBERA**

in conformità.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Gianfranco Duranti

**IL PRESIDENTE**

Italo Masala